CAMERA DEI DEPUTATI N. 3549-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 1658)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(GIUGNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 1993

(*Relatore:* **Orazio SAPIENZA**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 12 gennaio 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	1. *Identico.*

A L L E G A T O

TESTO APPROVATO DAL SENATO

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1993, N. 462

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: **« per il raggiungimento »** ***fino a:*** **« proprio personale »** ***sono sostituite dalle seguenti:*** **« per la realizzazione di nuove attività per le quali non è prevista nella pianta organica apposita dotazione di personale dipendente dell'ente »** ***ed è aggiunto in fine il seguente periodo:*** **« Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona.** I lavori socialmente utili devono avere un carattere effettivamente di straordinarietà e devono essere a termine »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego, e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1. **I progetti possono prevedere anche periodi di addestramento e di formazione da realizzarsi in accordo con le regioni interessate. I progetti sono sottoposti all'esame della commissione regionale per l'impiego »;**

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: **« Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono istituiti appositi elenchi nei quali si iscrivono i lavoratori che intendono essere utilizzati presso le amministrazioni o gli enti pubblici con le modalità di cui al comma 1. L'avviamento alla attività di cui al comma 1 è disposto dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;**

al comma 3 sono soppresse le parole da: « L'ingiustificato rifiuto » *fino alla fine del comma*;

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1993, N. 462

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavori socialmente utili devono avere un carattere effettivamente di straordinarietà e devono essere a termine »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego, e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 »;

soppresso;

al comma 3, ultimo periodo, le parole:* « entro trenta giorni » *sono soppresse;

(segue: testo approvato dal Senato)

al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: **« I lavoratori che svolgono le attività di cui al presente decreto acquisiscono, sulla base di ogni semestre di attività continuativa svolta, un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione »;**

al comma 5, dopo le parole: « funzione pubblica, » *sono inserite le seguenti*: « entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 12 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla presentazione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri attuativi previsti dal presente decreto, continua ad operare la normativa previgente »;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-*bis*. Annualmente, entro il mese di febbraio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, della indennità di mobilità e sull'andamento delle liste di mobilità, ivi comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori stessi.

12-*ter*. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

12-*quater*. Gli uffici e le agenzie regionali per l'impiego di cui al comma 12-*ter*, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

(segue: testo della Commissione)

soppresso;

identico;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad operare la disciplina previgente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione di cui al comma 3, continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6 ».

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(segue: testo approvato dal Senato)

12-*quinquies*. Il 31 gennaio di ogni anno gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « compresa tra 19 e 32 anni » *sono inserite le seguenti*: « e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *(Imprese in stato di insolvenza)*. — 1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti, concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo triennio, un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1, primo comma, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione" ».

All'articolo 3:

al comma 3 le parole: « livelli inferiori » *sono sostituite dalle seguenti*: « un livello inferiore »;

***al comma 4, le parole:* « ventiquattro mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « diciotto mesi »;**

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Se in possesso di un titolo di studio corrispondente alla qualificazione richiesta, il lavoratore ha diritto alla riduzione di un terzo del periodo formativo previsto dal comma **4** »;

(segue: testo della Commissione)

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

All'articolo 3:

identico;

soppresso;

dopo il comma, 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Se in possesso di un titolo di studio corrispondente alla qualificazione richiesta, il lavoratore ha diritto alla riduzione di un terzo del periodo formativo previsto dal comma 5 »;

(segue: testo approvato dal Senato)

al comma 5, le parole: **« ottanta e centotrenta »** ***sono sostituite dalle seguenti:*** **« cento e centocinquanta »;**

al comma 5 dopo le parole: « formazione minima » *sono inserite le seguenti*: « non inferiore a 40 ore »;

al comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, sono estese ai consorzi di imprese operanti nelle zone di cui alle disposizioni sopra richiamate »;

al comma 7, le parole da: **« Tali decreti »** ***fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:*** **« Tali decreti sono emanati sulla base delle procedure già previste dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, fatta salva la valutazione finale di pura conformità demandata alle sezioni circoscrizionali per l'impiego »;**

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. L'approvazione dei progetti di formazione e lavoro deve essere subordinata ad un equilibrato rapporto uomo/donna nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 »;

è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è soppresso ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Interpretazione autentica)*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, vanno interpretate nel senso che esse si applicano anche alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ».

(segue: testo della Commissione)

soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « formazione minima » *sono inserite le seguenti:* « non inferiore a **venti** ore »;

identico;

soppresso;

identico;

identico.

Soppresso.

Decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 272 del 19 novembre 1993.*

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Lavori socialmente utili).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio

n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1, che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di lire 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere prediposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni,

decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;

b) i criteri per il finanziamento dei progetti;

c) gli *standards* minimi che il progetto deve presentare;

d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, ovvero per quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state avviate le relative procedure di approvazione da parte delle commissioni regionali per l'impiego, continua ad operare la normativa previgente. Fino alla determinazione dei criteri previsti dal comma 5, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione della commissione regionale per l'impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

ARTICOLO 2.

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione).

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni iscritti nelle liste del collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola media inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle

disposizioni di cui all'articolo 1. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 3.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonché fondazioni.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a livelli inferiori a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve prevedere una formazione minima di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b)* del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b)* del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

10. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

11. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, nonché per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.

12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 marzo 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.